



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

SOMMARIO

Art. 1- Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile	1
Art. 2- Il Sindaco	1
Art. 3- Obiettivi del Gruppo	1
Art. 4- Attività del GCVPC.....	1
Art. 5- Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione	2
Art. 6- Volontari effettivi	3
Art. 7- Perdita della qualità di appartenente al GCVPC.....	3
Art. 8- Diritti dei volontari.....	4
Art. 9- Doveri dei volontari	4
Art. 10- Organi del GCVPC	4
Art. 11- Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC	4
Art. 12- Consiglio Direttivo.....	5
Art. 13- Coordinatore operativo	5
Art. 14- Organizzazione operativa del GCVPC.....	6
Art. 15- Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI.....	7
Art. 16- Norme amministrative e finanziarie	7

Art. 1- Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

1. È costituito con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 19 luglio 2023 il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Tezze sul Brenta (VI), di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Tezze sul Brenta in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
2. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti e in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 che scelgono di aderire volontariamente;
3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2- Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la gestione ordinaria, la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC, suo Presidente e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3- Obiettivi del Gruppo

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso si ispira a criteri di democraticità della struttura interna, elettività e gratuità delle cariche direttive, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari; definizione e pubblicazione dei criteri di ammissione ed esclusione, determinazione di obblighi e diritti, loro controllo e tutela;
2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali regionali in materia di protezione civile.

Art. 4- Attività del GCVPC

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento

e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale, anche in ambito regionale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile, anche al di fuori dell'ambito comunale;
 - e) attività manutentive alle attrezzature in dotazione;
 - f) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - g) attività volta alla diffusione della cultura di P.C. presso la cittadinanza;
 - h) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
 4. Il GCVPC instaura rapporti di collaborazione e mutua assistenza con Enti, Istituti, Organizzazioni ed Associazioni del territorio o dotate di specifiche competenze;
 5. Il GCVPC, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - a) Registro dei Volontari iscritti;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.
 - d) Il Comune ha accesso agli atti del GCVPC e ai registri sopra citati.

Art. 5- Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali e con età compresa fra i 18 e i 65 anni.
2. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, non appartenenti all'Ufficio comunale di P.C., ferme restando le incompatibilità previste dall'art 13 c. 2 del presente regolamento nonché dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
3. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione, al Coordinatore Operativo, di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - o autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - o elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, P.E.C., ecc.);
 - o copia del documento di identità in corso di validità;
 - o copia del Codice Fiscale;
 - o certificato di sana e robusta costituzione e gruppo sanguigno;
 - o 1 foto formato tessera recente;
 - o fotocopie patente di guida, brevetti e attestati;
 - o eventuale curriculum vitae atto a valutare la preparazione del richiedente;
 - o esplicita dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per i volontari di P.C. di cui al

presente regolamento e di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalle leggi;

4. Il Gruppo assicura il rispetto delle normative e dei provvedimenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati personali raccolti saranno trattati solo ed esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle disposizioni normative in materia e del principio di trasparenza.
5. L'ammissione avviene, a seguito di espletamento della fase istruttoria condotta dal Direttivo e trasmessa al Sindaco, con atto del Sindaco e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.
6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6- Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente Regolamento, con 18 anni compiuti di età che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di almeno sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione nazionale/regionale/comunale. Durante il periodo di prova i volontari (volontari Aggregati) sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - o copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - o tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - o vestiario e DPI idonei (in comodato d'uso).
 - o Copia del Regolamento.

Art. 7- Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - o recesso volontario presentato dal volontario;
 - o assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - o perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - o utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione (individuale o del GCVPC).
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo al o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere del Consiglio Direttivo dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione.

In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8- Diritti dei volontari

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
2. I componenti del GCVPC sono assicurati (responsabilità civile verso terzi, infortuni e malattie connesse allo svolgimento del servizio) a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9- Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare il turno di la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati in prestito dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10- Organi del GCVPC

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC (ordinaria o straordinaria);
 - b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore Operativo.

Art. 11- Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

1. L'Assemblea ordinaria, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata mensilmente come da calendario annuale. Nel mese di dicembre l'assemblea mensile coincide con l'assemblea generale annuale. e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima

convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - o alle tematiche per le quali il Coordinatore ritiene opportuna la votazione
 - o ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea;
 - o la proposta del programma delle attività predisposta dal Consiglio Direttivo
 - o la relazione morale e delle attività svolte in rapporto a quanto precedentemente programmato
6. L'Assemblea per il rinnovo degli organi collegiali si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - o numero dei componenti del Consiglio Direttivo previsti dall'art. 12 comma 1 del presente regolamento;
 - o elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - o elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - o elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;

Art. 12- Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce, normalmente ogni mese in precedenza all'assemblea, a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, a mezzo calendario programma, o con mezzi idonei e con di preavviso di almeno 3 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale a cura del Segretario/a e sottoscritto dal Coordinatore operativo.
4. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a. definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività annuali del GCVPC, sottoposte all'approvazione dell'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b. collabora con l'Ufficio Comunale di P.C. il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - b) definisce proposte di programma, sottoposte all'approvazione dell'Assemblea e trasmesse approvate successivamente dal al Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - a. programma, in accordo con il Sindaco Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13- Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 3 anni, rinnovabili due

volte, ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.

2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore operativo cura la gestione delle risorse umane con la ricognizione e l'aggiornamento dei dati individuali nonché dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle idoneità sanitarie individuali e delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra e attribuisce gli incarichi individuali per la corretta gestione delle attrezzature e delle attività in carico al Gruppo.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità, turni neve e turni di manutenzione propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune o da strutture sovraordinate.
8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14- Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività in essere presso il Gruppo di Protezione Civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco

del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15- Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
2. I volontari del Gruppo, in servizio, sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina organizzativa gestita dal Coordinatore, in maniera coerente con la piena l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
4. Il volontario autorizzato può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche richieste e patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni, controllo sanitario ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al
8. Comune da parte di altri Enti.

Art. 16- Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune; mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a) Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi di Istituzioni di P.C., Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b) Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n.106/2020, in quanto compatibile.